SCHEDA DI ANALISI

DL ENERGIA

Lo scorso 18 febbraio 2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge 17/2022, cosiddetto decreto Energia, che introduce misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili, il rilancio delle politiche industriali, la ripresa economica e a rimuovere gli ostacoli che ne impediscono il pieno dispiego. Il testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 1 Marzo.

Le misure ammontano a quasi **8 miliardi**, di cui circa 5,5 saranno destinati a fare fronte al caro energia e la restante parte invece a sostegno delle filiere produttive che stanno soffrendo maggiormente in questa fase.

Il provvedimento si compone di 43 articoli ed è suddiviso in 5 Titoli:

- TITOLO I Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e fonti rinnovabili;
- TITOLO II Politiche Industriali;
- TITOLO III Regioni ed enti territoriali;
- TITOLO IV Ulteriori misure urgenti;
- TITOLO V Disposizioni finanziarie.

TITOLO I

Per quel che riguarda il **Capo I** - Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale - del Titolo I, l'art. 1 stabilisce che l'ARERA provvederà ad annullare, per il secondo trimestre del 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. Vengono annullate anche le aliquote relative alle utenze con potenza pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. Per la misura è prevista una copertura di 3.000 milioni di euro.

L'art. 2, invece, sancisce che, per le **somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali**, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022, sia prevista un'aliquota IVA del 5%. Tale aliquota - in caso di fatture contabilizzate sulla base di consumi stimati - si applica anche agli importi generati dalla differenza tra i valori effettivamente consumati e quelli stimati. La manovra prevede una copertura di 591,83 milioni di euro.

La norma introduce, inoltre, la riduzione - da parte dell'ARERA - delle aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas fino a concorrenza dell'importo di 250 milioni di euro. Tale importo è trasferito alla Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali (CSEA) entro il 31 maggio 2022.



L'art. 3 prevede il rafforzamento del **bonus sociale, elettrico e gas**, riconosciuto ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute. Nello specifico è rideterminato dall'ARERA, al fine di minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, previsti per il secondo trimestre 2022, fino a concorrenza dell'importo di 400 milioni di euro. Tale importo è trasferito alla CSEA entro il 31 maggio 2022.

In merito ai **contributi a favore delle imprese energivore**, questi sono previsti dall'articolo 4. Nello specifico è riconosciuto un contributo straordinario a compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, a patto che abbiano subito un incremento del costo per KWh superiore al 30 per cento - nel primo trimestre 2022 - rispetto allo stesso periodo del 2019. Il credito è riconosciuto anche per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata dalle imprese nel secondo trimestre 2022 ma viene calcolato in maniera diversa. La misura prevede una copertura di 700 milioni di euro.

Per le **imprese a forte consumo di gas naturale**, l'art. 5 prevede un contributo straordinario pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre dell'anno 2022 qualora il prezzo di riferimento del gas naturale - nel primo trimestre 2022 - abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio di riferimento al 2019. Le coperture per la manovra sono quantificate in 522,2 milioni di euro.

All'art. 6 vengono introdotti nuovi interventi in favore del **settore dell'autotrasporto**. Nello specifico, per il 2022, aumenta l'autorizzazione di spesa assegnata al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di 20 milioni di euro. Viene inoltre incrementata di 5 milioni di euro l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190¹. Alle imprese che esercitano attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D, è riconosciuto, per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 29,6 milioni di euro, un credito d'imposta del 15 per cento del costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto del componente AdBlue necessario per la trazione dei mezzi in oggetto, previa presentazione delle fatture d'acquisto. Per le imprese che esercitano attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto con alimentazione alternativa a metano liquefatto, è previsto un credito d'imposta pari al 20% delle spese sostenute – al netto d'IVA – per l'acquisto del combustibile in oggetto, previa presentazione delle fatture d'acquisto. Il tetto massimo di spesa previsto è quantificato in 25 milioni di euro.

La spesa complessiva per le misure previste dall'articolo è di 79,6 milioni di euro.

L'art. 7 prevede un incremento di 20 milioni di euro del **Fondo unico a sostegno del movimento sportivo italiano**, mentre l'art. 8 apporta modifiche al <u>decreto-legge 8 aprile 2020</u>



¹ 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 per interventi in favore del settore dell'autotrasporto.

n. 23 (c.d. decreto liquidità), in materia di sostegno alle esigenze di liquidità delle imprese conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia. Nello specifico, fino al 30 giugno 2022, le garanzie temporanee precedentemente previste sono concesse alle medesime condizioni alle imprese che hanno sostenuto maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia. Inoltre, la commissione prevista per l'accesso alle garanzie del Fondo centrale di garanzia PMI, non è dovuta - fino al 30 giugno 2022 - per le garanzie rilasciate su finanziamenti concessi a sostegno di comprovate esigenze di liquidità delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia

Il **Capo II del Titolo I** prevede *Misure strutturali e di semplificazione in materia energetica*, nello specifico, la prima metà è dedicata alla **produzione di energia da fonti rinnovabili**.

L' art. 9 equipara l'installazione di impianti solari fotovoltaici sugli edifici ad interventi di manutenzione ordinaria, ad eccezione di aree o immobili in aree di particolare interesse pubblico come ville, giardini e parchi.

Il decreto, con l'art. 10 estende il modello unico semplificato agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW.

L'art. 11 estende gli **incentivi statali agli impianti fotovoltaici in ambito agricolo** con moduli a terra che occupino una superficie complessiva non superiore al 10% della superficie agricola aziendale ed in ogni caso sarà necessario realizzare sistemi di monitoraggio sull'impatto sulle colture, risparmio idrico, produttività agricola e continuità delle attività. Anche per gli impianti agrovoltaici elevati da terra è previsto l'accesso agli incentivi a patto che non occupino una superficie complessiva superiore al 10%.

L'art. 12 prevede che, decorso il termine per l'espressione del parere non vincolante - da parte dell'autorità competente in materia paesaggistica - in merito alla **costruzione di impianti** di produzione di energia da fonti rinnovabili, l'amministrazione competente deliberi sulla domanda di autorizzazione ed anche sulla valutazione di impatto ambientale.

L'art. 13 prevede che anche le opere per la connessione alla rete, e non solo gli impianti offshore, siano soggetti ad un'**autorizzazione unica** rilasciata dal Ministero della transizione ecologica insieme al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili coinvolgendo anche il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per gli aspetti legati all'attivita' di pesca marittima e demanio marittimo.

Il comma 2 è dedicato al rispetto delle aree sottoposte a vincoli ambientali ed indica che - in caso di ritardi nell'individuazione delle aree idonee o aree non sottoposte a vincoli incompatibili con l'insediamento di impianti off-shore - non è possibile sospendere i termini dei procedimenti di autorizzazione per le domande già presentate.



L'art. 14 riconosce un contributo alle imprese che effettuano investimenti volti ad ottenere una migliore efficienza energetica e a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il contributo sarà erogato sotto forma di **credito d'imposta** fino ad un massimo di 145 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023. Questo credito è cumulabile con altre agevolazioni e non viene calcolato come reddito per l'impresa. Inoltre, tale agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal <u>regolamento (UE) n. 651/2014</u>, in merito alle categorie di aiuti compatibili con il mercato interno europeo.

L'art. 15 stabilisce prescrizioni per la posa in opera degli **impianti di produzione di calore** da risorsa geotermica, sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e alla produzione di energia elettrica. Questo articolo individua inoltre i casi in cui si applica la procedura abilitativa semplificata con approvazione del Comune ed i casi in cui l'installazione puo' essere considerata attività edilizia libera, a condizione che tali impianti abbiano una potenza inferiore a 2 MW e scambino solo energia termica con il terreno.

L'art. 16 abilita il GSE ad avviare, su direttiva del Ministro della transizione ecologica, procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di **gas naturale di produzione nazionale**. A tal proposito, i titolari di concessioni sono tenuti a comunicare l'interesse al GSE, al MITE e all'ARERA indicando inoltre i programmi ed i possibili sviluppi delle produzioni di gas naturale delle concessioni per gli anni dal 2022 al 2031. In merito alle tempistiche, i procedimenti di valutazione e autorizzazione delle opere necessarie alla realizzazione dei piani di interventi si concludono entro sei mesi. Inoltre, una volta sentita l'ARERA, GSE stipula contratti di acquisto per un massimo di dieci anni con prezzi definiti dal MEF e dal MITE.

L'art. 17 aumenta, a partire dal 2023, la quota di **biocarburanti sostenibili** utilizzati in purezza ad almeno 200 mila tonnellate. Per questo, viene istituito il "Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie ricadenti nei SIN", con una dotazione pari a 205 milioni per il 2022, a 45 milioni per il 2023 e a 10 milioni per il 2024.

L'art. 18 inserisce i siti e gli impianti delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato tra le aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, fermi restando i vincoli paesaggistici.

L'art. 19 inserisce disposizioni in merito al miglioramento della **prestazione energetica degli edifici** assegnandone la gestione, in base alla tipologia di intervento e al finanziamento, ai Provveditorati interregionali o all' Agenzia del demanio.

Per quel che riguarda l'art. 20, questo stabilisce che il Ministero della Difesa metta a disposizione - affidando in concessione o utilizzando direttamente - i beni del demanio militare per installare **impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili**, ricorrendo per la copertura degli oneri anche alle risorse del PNRR, previo accordo con il Ministero della Transizione Ecologica.



All'art. 21 sono previste disposizioni per **aumentare la sicurezza delle forniture di gas naturale**, per cui il MITE, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotterà misure finalizzate a:

- ottimizzare il ciclo di iniezione di gas negli stoccaggi nazionali, anche mediante particolari condizioni di esercizio degli stoccaggi, le relative modalità di allocazione dello spazio di stoccaggio di modulazione e i relativi obblighi di iniezione, per portare a un livello di riempimento di almeno il 90 per cento delle capacità di stoccaggio nazionali disponibili, in funzione dei possibili scenari di utilizzo del gas in stoccaggio nel ciclo invernale di erogazione, a partire dall'anno contrattuale di stoccaggio 2022-2023. Tali misure verranno adottate entro il 31 marzo di ciascun anno per gli anni successivi;
- assicurare che il servizio di modulazione di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale sia assicurato prioritariamente attraverso l'utilizzo dello stoccaggio di gas naturale. Tali misure verranno adottate entro il 31 marzo di ciascun anno per gli anni successivi;
- promuovere, nel corso del ciclo di erogazione invernale, il mantenimento dello stato di riempimento degli stoccaggi, anche mediante il ricorso a iniezioni di gas in controflusso. Tali misure verranno adottate entro il 30 settembre di ciascun anno per gli anni successivi;
- stabilire meccanismi economici per rendere disponibili volumi aggiuntivi di gas naturale dai punti di interconnessione con gasdotti non interconnessi alla rete europea dei gasdotti e nei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, allo scopo di contrastare l'insorgere di situazioni di emergenza.

TITOLO II

La sezione è focalizzata sulla definizione di **politiche industriali** a supporto del rilancio del tessuto economico nazionale. A questo proposito, vengono messe a disposizione risorse economiche aggiuntive presso il MISE, come previsto dall'art.22, dedicato alla **riconversione verde del settore automotive**, che istituisce un fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030. Analogamente, l'art. 23 istituisce un fondo di 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030 al fine di promuovere la ricerca, lo sviluppo della **tecnologia dei microprocessori** e l'investimento in nuove applicazioni industriali di tecnologie innovative. Mentre l'art.24 amplia l'accesso al **Fondo Nuove Competenze** a coloro che abbiano sottoscritto accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico da quali emerga un fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori.

L'art. 25 prevede un incremento del Fondo per l'adeguamento dei prezzi e dispone in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici. Nello specifico, per fronteggiare gli



aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, la dotazione del Fondo è aumentata di 150 milioni. Inoltre, in relazione ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del DL Energia, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile procede alla determinazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8% che si sono verificate nel primo semestre 2022, relative ai singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi. Per tali materiali si procede a compensazioni anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. La compensazione è determinata applicando variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8% se riferite esclusivamente all'anno 2022 ed eccedenti il 10% complessivo se riferite a più anni, alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni, dal 1 gennaio al 30 giugno 2022, eseguite e contabilizzate nel libretto delle misure dal direttore dei lavori. Per le variazioni in aumento è necessario che l'appaltatore presenti alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto in oggetto, mentre per quelle in diminuzione la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante sempre entro 15 giorni.

Per le compensazioni ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni, nei limiti del 50 per cento delle risorse accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente.

TITOLO III

Il Titolo III è dedicato al **supporto di Regioni ed Enti territoriali**. Tramite l'art. 26 viene previsto un incremento di 400 milioni di euro per l'anno 2022 per le spese straordinarie sostenute dalle regioni e dalle province autonome; allo stesso modo, l'art. 27 aumenta il fondo dedicato ai contributi straordinari agli enti locali di 50 mln.

L'art. 28 si inserisce nel quadro della Missione 5 del PNRR «Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale» per cui viene aumentato il numero di opere ammissibili in graduatoria.

TITOLO IV

Il titolo IV prevede **ulteriori disposizioni urgenti**, come l'art. 29 che riapre i termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni. Nello specifico:

- per le rideterminazioni dei valori dei terreni edificabili e con destinazione agricola queste sono possibili per quelli posseduti fino al 1 gennaio 2022;
- le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 15 giugno 2022;



- sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 15 giugno 2022.

Le coperture per le minori entrate derivanti dalla norma sono quantificate in 245,5 milioni di euro per l'anno 2022, in 278,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031 e a 33 milioni di euro per l'anno 2032.

L'art. 30 autorizza una spesa di 200 milioni di euro per gli interventi di competenza del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

Gli altri articoli del Titolo prevedono:

- iniziative di solidarietà in favore dei familiari degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e operatori socio-sanitari (art. 31);
- disposizioni urgenti volte all'implementazione della capacità di accoglienza delle residente per l'esecuzione delle misure di sicurezza (art. 32);
- disposizioni urgenti in materia di tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari e di ufficio per il processo (art. 33);
- modifiche urgenti alla normativa nazionale concernente la Procura europea "EPPO" (art.34);
- anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione (art. 35);
- semplificazione alla disciplina delle Commissioni tecniche di cui all'<u>articolo 8, commi 1 e 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152</u> (art. 36);
- Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alle esposizioni universali (art. 37);
- Disposizioni urgenti per situazioni di crisi internazionale (art. 38);
- Misure urgenti per il potenziamento del fondo di venture capital di 200 milioni di euro per l'anno 2022 (art. 39);
- disposizione per la sorveglianza radiometrica (art. 40);
- sospensione del pagamento dei mutui concessi agli enti locali dei territori colpiti dal sisma 2016 (art. 41).

TITOLO V

Gli articoli 42 e 43 del Titolo V recano le disposizioni finali e finanziarie.

